



Ai gentili clienti.

### **Oggetto: Legge di bilancio 2021**

Con la presente Circolare si intende evidenziare le novità maggiormente significative della Legge di bilancio 2021.

#### **Proroga bonus edilizi. Sono prorogati per il 2021:**

- Bonus verde
- Bonus facciate
- Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica
- Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia
- Bonus mobili ed elettrodomestici.

**NOTA BENE** - è stato innalzato da 10.000 a 16.000 euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

#### **Bonus idrico**

Viene introdotto il bonus idrico, il quale prevede il riconoscimento, alle persone fisiche residenti in Italia, di un bonus, pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.

#### **Superbonus**

##### **PROROGA SUPERBONUS**

- **fino al 30 giugno 2022.** La parte di spesa sostenuta nel 2022 va ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo.

**CONDOMINI:** Se al 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

- **Fino al 31 dicembre 2022** per gli IACP. Se al 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici

composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

### **Contributo acquisto veicoli elettrici**

**Contributo pari al 40%** delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA. Il termine per l'acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021.

### **Nuova sabatini**

L'erogazione del contributo in un'unica soluzione è previsto per tutte le domande, ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

### **Liquidità delle imprese**

- Estensione al 30 giugno 2021 dell'efficacia delle disposizioni di cui dall'art. 1, del DL Liquidità n. 23/202 (c.d. "Garanzia Italia");
- viene consentito il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti, purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; [si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020];
- estensione ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni pro soluto;
- dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 concessione a titolo gratuito con copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo di 5 milioni di euro per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499; ( dal 1° luglio 2021 le imprese mid cap possono accedere, con una percentuale di copertura fino all'80 per cento dell'importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato.

### **Fondo garanzia PMI**

**DURATA FINANZIAMENTI** I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-1, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, possono avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni.

**PROLUNGAMENTO FINANZIAMENTI** Il beneficiario dei finanziamenti **già concessi** alla data di entrata in vigore della legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni.

### **Sostegno micro e PMI**

**Prolungamento fino al 30 giugno 2021** della moratoria straordinaria per sostenere la liquidità delle PMI relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.

**NOTA BENE** - La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, all'1.01.2021, data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, al 1° gennaio 2021, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette

operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021.

### **Contributi affitti residenziali**

- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO al locatore di un immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del canone di locazione.
- IMPORTO CONTRIBUTO è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
- RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO il locatore è obbligato a comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

### **Iva sui piatti pronti**

Inserite nella nozione di preparazioni alimentari le cessioni di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il loro consumo immediato, la consegna a domicilio o l'asporto. Alle stesse, pertanto, si applica l'aliquota Iva del 10% prevista per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Concessa ancora una chance per rideterminare il valore d'acquisto di terreni e partecipazioni non quotate - quelli posseduti al 1° gennaio 2021 - pagando un'imposta sostitutiva dell'11 per cento. Il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. Redazione e giuramento della necessaria perizia di stima dovranno avvenire entro quella stessa data.

### **Bonus investimenti**

Esteso fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, con potenziamento e diversificazione delle aliquote, incremento delle spese ammissibili, ampliamento dell'ambito oggettivo. Si applica per investimenti dal 16 novembre 2020. È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell'importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (entro giugno 2023).

#### **ANTICIPAZIONE DEI TEMPI DI FRUIZIONE**

Per gli investimenti in beni strumentali "ex super ammortamento" e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro (PMI), **il credito d'imposta è fruibile in 1 anno**. È ammessa inoltre, la compensazione immediata (dall'anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali.

Per tutti i crediti d'imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni (anziché in 5 anni).

#### **QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0 INSERITO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021**

Il Piano Transizione 4.0, confermato nella nuova legge di bilancio 2021, sostituisce il precedente Impresa 4.0 e le misure previste fino all'anno scorso, tra cui l'iperammortamento e superammortamento.

Le agevolazioni previste dal nuovo Piano sono prevalentemente di natura fiscale e consistono nel credito d'imposta per gli investimenti in:

- **Beni materiali e immateriali non 4.0:** l'aliquota del credito d'imposta viene portata al 10% del valore del bene acquistato, con un massimale di 2 milioni di euro per i beni materiali. Il credito d'imposta associato agli investimenti effettuati nel 2021 in strumenti e dispositivi tecnologici finalizzati all'implementazione di forme di lavoro agile (Smart Working 4.0), è del 15%. Dal 2022 l'aliquota di ammortamento è, invece, del 6%. In relazione ai beni immateriali non 4.0, si prevede un credito d'imposta con aliquota del 10% del valore del bene acquistato e massimale di 1 milione di euro, fino a dicembre 2021, ed una aliquota del 6% dal 2022 e fino al giugno 2023.
- **Beni materiali 4.0:** gli scaglioni previsti per gli investimenti in beni materiali 4.0 sono rispettivamente di 2,5 milioni con aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022; dai 2,5 milioni ai 10 milioni con aliquota del 30% nel 2021, e 20% nel 2022; dai 10 ai 20 milioni con aliquota, del 10% nel 2021 e 2022. In molti casi di acquisto di beni materiali 4.0 ci sarà bisogno di una relazione tecnica e/o perizia giurata.
- **Beni immateriali 4.0:** il credito d'imposta associato a tali beni (inclusi Software 4.0), per l'intero biennio di proroga del piano, si eleva al 20%, con un massimale che passa da 700 mila euro a 1 milione di euro. L'aliquota è prevista per tutto il biennio 2021-2022.
- **Investimenti in Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green:** per gli investimenti in ricerca e sviluppo il credito d'imposta riconosciuto passa dal 12% al 20%, con massimale da 3 milioni a 4 milioni di euro; per gli investimenti in innovazione tecnologica, design e ideazione estetica il credito d'imposta riconosciuto è del 10% con massimale di 2 milioni di euro; per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi allo scopo di ottenere una transizione ecologica (Green) e digitale, il credito d'imposta riconosciuto è del 15% con massimale di 2 milioni di euro.
- **Credito d'imposta Formazione 4.0:** si consente all'impresa di utilizzare il nuovo Credito d'imposta Formazione 4.0 per le spese sostenute in formazione dei dipendenti e degli imprenditori nell'ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022).

## **ESCLUSIONI**

Il credito di imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

## **ADEMPIMENTI**

Le imprese che si avvalgono delle misure legate a industria 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

**NB: LE FATTURE/DOCUMENTI DI ACQUISTO DEL BENE DEVONO RIPORTARE L'ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN ESAME( ES.**

## **COME DA DISPOSIZIONI DEI COMMI DA 1054 A 1058 DELL'ART. 1 DELLA L. 178/2020 commi da 1054 a 1058.**

Per gli investimenti Industria 4.0 le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

### **Prestazioni sanitarie e fatturazione elettronica**

Confermato il divieto di fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

### **Esterometro**

**Abolita dal 1° gennaio 2022** la comunicazione telematica dei dati sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (esterometro), la trasmissione di tali operazioni avverrà attraverso il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche. Prevista, per l'omessa o errata trasmissione dati, sanzione di 2 euro per fattura (entro il limite di 400 euro mensili) ridotta alla metà (tetto di 200 euro mensili) se l'invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se, entro lo stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta.

## **NOVITÀ PER IL LAVORO**

### **Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente**

La legge di bilancio prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

### **Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35**

E' prevista - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, previsto dall'articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni.

**L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

### **Sgravio contributivo per l'assunzione di donne**

Viene esteso alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". **L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

### **Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti**

La legge di bilancio ha previsto l'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

### **Rinnovo dei contratti a tempo determinato**

E' stata disposta la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

## **Proroga CIG Covid**

E' stata prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Viene riconosciuta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

**Tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).**

## **Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo**

E' stato esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

**Lo studio rimane a disposizione per la delega a tale adempimento e per ogni ulteriore chiarimento**

**Cordiali saluti.**

**Studio Ammoscato e Associati**